STUDIO MANETTI STM

Tributario e Commerciale

FIRENZE - MILANO



CIRCOLARE PER IL CLIENTE

24 settembre 2026

Nuovo Testo Unico IVA: operativo dal 1° gennaio 2027
Decreto Omnibus: concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale
Detrazione IVA, corrispettivi, iper ammortamento, start up e AI Act
Principali scadenze

Versione completa – informativa riservata ai Clienti dello Studio

Firenze - Milano

Circolare per il Cliente 24 settembre 2026

Versione Completa

LETTERA AI CLIENTI

Gentile Cliente,

con questa circolare lo Studio Manetti Le propone il consueto aggiornamento sulle principali novità fiscali del periodo, con l'obiettivo di segnalarLe per tempo gli aspetti che possono riguardare la Sua attività e le decisioni da assumere.

Il quadro normativo di queste settimane è particolarmente denso. Dal 1° gennaio 2027 il nuovo **Testo Unico IVA** sostituirà il D.P.R. n. 633/1972: un cambiamento prevalentemente formale, che richiede però di adeguare per tempo gestionali, contratti e modulistica. Il **Decreto Omnibus** (D.Lgs. n. 148/2026) ha invece ridisegnato il **concordato preventivo biennale**, riservando a chi rinnova l'adesione benefici più ampi e un nuovo **ravvedimento speciale** per le annualità 2020-2023. A queste novità si aggiungono il ritorno al termine biennale per la **detrazione IVA**, la liquidazione automatica dell'IVA in caso di dichiarazione omessa, la tolleranza sugli scarti dei corrispettivi, le procedure per l'**iper ammortamento** e i nuovi obblighi di trasparenza sull'**intelligenza artificiale**.

Le segnaliamo in particolare due scadenze ravvicinate, entrambe fissate al **30 settembre 2026**: la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre e la domanda per il credito d'imposta sui carburanti agricoli.

Lo Studio, con sedi a Empoli e Milano, assiste imprese e professionisti nella fiscalità d'impresa, nel **contenzioso tributario**, nella **crisi d'impresa** e nella **transazione fiscale**, nelle **valutazioni aziendali** e nelle operazioni straordinarie. Partner de «Il Sole 24 Ore», lo Studio è stato premiato come **Miglior Studio dell'Anno – Contenzioso Tributario ai Le Fonti Awards 2026**.

Restiamo a disposizione per valutare con Lei l'impatto concreto di queste novità, in particolare sulla convenienza del rinnovo del concordato preventivo biennale, e per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Massimo Manetti
Studio Manetti – Tributario e Commerciale

IN BREVE

- In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA
- Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus
- Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione
- Liquidazione automatizzata dell'IVA: procedure per dichiarazioni omesse
- Chiarita l'incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario
- Credito d'imposta per il gasolio agricolo: istruzioni e scadenze per l'accesso
- Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%
- Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma
- Detrazioni start up innovative e SAFE: il riconoscimento del criterio di cassa
- AI Act: dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza per imprese e professionisti

APPROFONDIMENTI

- Riforma IVA: il nuovo Testo Unico (D.Lgs. n. 10/2026) in vigore dal 1° gennaio 2027
- Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

Con l'approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l'ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell'IVA.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

- la disciplina delle **operazioni intracomunitarie** (D.L. n. 331/1993);
- il **regime del margine** per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** (D.Lgs. n. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha **carattere prevalentemente compilativo**: non vengono stravolti i principi sostanziali dell'imposta, ma l'intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all'ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

Vedi l'Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28 e 29

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di **premialità e semplificazioni** dirette ai contribuenti che decideranno di "rinnovare" il patto con il Fisco.

Vedi l'Approfondimento

IVA

Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare attenzione al diritto alla detrazione. La disposizione interviene direttamente sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ampliando considerevolmente il periodo temporale entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Questa modifica normativa rappresenta un importante passo verso la semplificazione e la tutela del contribuente, armonizzando le tempistiche di detraibilità con le dinamiche operative delle imprese. Il nuovo impianto normativo, operativo a partire dal 2026, permette infatti di esercitare la **detrazione, al più tardi, in occasione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto**. Tale estensione supera le rigidità precedenti, offrendo agli operatori economici una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella regolarizzazione di eventuali omissioni documentali o formali.

L'intervento si inserisce nel più ampio quadro di revisione del sistema tributario nazionale, mirato a ridurre il contenzioso fiscale derivante da mere irregolarità formali o da ritardi nella ricezione della documentazione di acquisto. È fondamentale che i soggetti passivi d'imposta valutino attentamente l'impatto di tale novità sulla propria contabilità, verificando la corretta applicazione dei nuovi termini nelle dichiarazioni correnti. La norma, nel concedere questo margine temporale più ampio, richiede comunque una tenuta rigorosa dei registri contabili, affinché l'esercizio del diritto alla detrazione avvenga sempre nel pieno rispetto delle condizioni sostanziali previste dal legislatore.

IVA

Liquidazione automatizzata dell'IVA: procedure per dichiarazioni omesse

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, n. 239129, l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, introducendo procedure automatizzate basate sull'incrocio di banche dati. Tale intervento mira a efficientare l'attività di accertamento, valorizzando le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

La procedura consente all'Agenzia di **determinare l'IVA dovuta utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni periodiche (LIPE) e i versamenti già effettuati dal contribuente**. È importante notare che, nel calcolo dell'imposta, non viene considerato l'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente, focalizzandosi esclusivamente sui flussi dell'anno oggetto di controllo.

Il contribuente riceverà una **comunicazione via PEC contenente le risultanze del controllo**. A seguito del ricevimento, è concesso un termine di 60 giorni per segnalare eventuali errori, fornire chiarimenti o procedere al pagamento delle somme dovute. Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, la sanzione per l'omessa dichiarazione è ridotta a un terzo, senza possibilità di avvalersi della rateizzazione o della compensazione in F24. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, le somme verranno iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Questa modalità operativa non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per l'Agenzia di attivare l'ordinaria attività di accertamento per ulteriori verifiche.

IVA

Chiarita l'incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario

Il quadro normativo relativo all'IVA nell'e-commerce subisce un ulteriore consolidamento in vista delle modifiche operative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Sulla scia del recepimento della direttiva 2025/516/UE (c.d. "Direttiva ViDA"), emerge con chiarezza il principio di incompatibilità tra il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e il regime di franchigia per le piccole imprese. Le note esplicative aggiornate e la prassi comunitaria mirano a prevenire distorsioni nell'applicazione dell'imposta, stabilendo un divieto di cumulo tra i due regimi semplificati.

In termini pratici, **il soggetto passivo che abbia optato per il regime delle piccole imprese non potrà avvalersi contestualmente dell'IOSS**, e viceversa. Sebbene tale orientamento trovasse già riscontro nelle linee guida del Comitato IVA, le recenti consultazioni sullo schema di recepimento della normativa comunitaria hanno definitivamente superato i precedenti dubbi interpretativi sollevati dalla prassi nazionale, sancendo in modo esplicito l'incompatibilità. Ciò include anche il **regime forfetario** di cui alla legge n. 190/2014, che risulta incompatibile con l'adesione all'IOSS.

La portata di tale restrizione è rilevante per le realtà imprenditoriali che operano nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli operatori dovranno procedere a una pianificazione fiscale attenta, valutando la convenienza dell'uno o dell'altro regime in funzione del proprio modello di business e dei mercati di riferimento. L'adesione all'IOSS, pur semplificando gli adempimenti doganali e dichiarativi per le vendite a distanza, preclude l'accesso ai benefici fiscali dei regimi agevolati domestici. La corretta opzione richiede una valutazione strategica che tenga conto non solo della gestione operativa del commercio online, ma anche della compatibilità complessiva con la posizione IVA soggettiva.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per il gasolio agricolo: istruzioni e scadenze per l'accesso

Istruzioni operative AGEA 5 agosto 2026, n. 72, prot. n. 65982
D.M. 27 luglio 2026, n. 365846

Il MASAF ha reso operativo il credito d'imposta destinato alle imprese agricole per compensare i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, necessari per l'attività produttiva. Il provvedimento, definito dal decreto interministeriale 27 luglio 2026, n. 365846, e supportato dalle istruzioni operative AGEA n. 72 del 5 agosto 2026, disciplina l'agevolazione relativa agli **acquisti effettuati nel periodo da marzo a maggio 2026**.

L'agevolazione è riconosciuta **fino al 20% della spesa sostenuta, con un limite massimo per singola impresa fissato a 50.000 euro**. È importante sottolineare che il diritto al credito sorge al momento della consegna del carburante; pertanto, sono ammissibili anche fatture emesse successivamente al 31 maggio 2026, purché relative a prodotti consegnati entro tale data. La procedura di richiesta deve essere perfezionata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata sul sito dell'AGEA, anche con l'assistenza dei CAA, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026.

Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno successivo al provvedimento di concessione, e comunque entro il 31 dicembre 2026. Si precisa che, qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse eccedere le risorse stanziate, l'aliquota del 20% sarà soggetta a rideterminazione proporzionale, in base al rapporto tra il limite di spesa complessivo e la somma dei crediti effettivamente ammissibili.

IVA

Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33

Una delle novità di rilievo introdotte dal decreto correttivo Omnibus riguarda la modifica del regime sanzionatorio per le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma prevede una soglia di **tolleranza del 5% per gli errori meramente formali che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**.

In particolare, la sanzione di 100 euro per singola trasmissione (con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre) non troverà applicazione nel caso in cui, tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico registrate e il numero dei pagamenti effettivamente accettati, si riscontri una discrepanza inferiore o uguale a tale soglia percentuale. Questa misura risponde all'esigenza di distinguere le infrazioni sostanziali,

che comportano un effettivo minor versamento d'imposta, dalle discrasie tecniche o materiali che possono verificarsi nella prassi operativa quotidiana dei commercianti.

L'intervento mira a ridurre il rischio sanzionatorio per gli esercenti, introducendo criteri di maggiore ragionevolezza nel rapporto tra adempimento e accertamento. Tuttavia, resta ferma la necessità di un monitoraggio costante e di una corretta gestione dei sistemi di pagamento e di emissione degli scontrini, poiché la soglia di tolleranza opera unicamente nei limiti specificati e non esonera dal rispetto degli obblighi di corretta memorizzazione dei dati fiscali.

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma

La gestione delle agevolazioni relative all'iper ammortamento ex legge n. 199/2025 richiede la massima attenzione al rispetto delle scadenze procedurali. In linea con il decreto ministeriale del 7 maggio 2026, le imprese che hanno ottenuto un esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE devono trasmettere la **comunicazione di conferma entro un termine perentorio** di 60 giorni.

Le istruzioni operative, aggiornate al 21 luglio 2026, hanno fugato ogni dubbio interpretativo: il computo dei giorni è da intendersi come **60 giorni di calendario**, eliminando il riferimento precedente ai giorni "lavorativi". L'inosservanza di tale termine comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio fiscale.

È opportuno sottolineare che la comunicazione di conferma rappresenta un passaggio formale essenziale, da redigere secondo lo **specifico modello** predisposto, con l'attestazione del pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (ovvero, per i beni in leasing, con gli estremi del contratto sottoscritto) e gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili. In vista della successiva comunicazione di completamento, il revisore legale, chiamato a certificare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, dovrà verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione contabile prodotta dall'impresa. Si raccomanda pertanto di avviare tempestivamente l'attività di **verifica documentale**, analizzando fatture, pagamenti e verbali di interconnessione, per garantire la completezza del fascicolo a corredo della pratica. La tracciabilità delle operazioni e la conformità documentale costituiscono il presupposto imprescindibile per l'attestazione del credito d'imposta e per la tenuta dello stesso in caso di futuri controlli dell'Autorità fiscale.

AGEVOLAZIONI

Detrazioni start up innovative e SAFE: il riconoscimento del criterio di cassa

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 luglio 2026, n. 137

Con la risposta n. 137 dell'8 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha risolto le precedenti incertezze interpretative, confermando in modo formale l'ammissibilità dei contratti SAFE (*Simple Agreement for Future Equity*) e degli strumenti *in convertendo* alla detrazione IRPEF del 65% prevista dall'art. 29-bis del D.L. n. 179/2012 per gli investimenti in start up innovative.

L'Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione fiscale sorge **fin dal momento del versamento delle somme (principio di cassa)**, senza dover attendere l'effettiva conversione del contratto in quote o azioni. Affinché il beneficio fiscale maturi immediatamente nell'anno d'imposta dell'esborso, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- **vincolo di bilancio**: il capitale versato deve essere iscritto dalla start up in una specifica **riserva patrimoniale non distribuibile**, espressamente destinata a un futuro aumento di capitale;
- **adempimenti formali**: deve essere effettuata l'istanza preventiva da parte del legale rappresentante della start up sulla piattaforma del MIMIT per la verifica della capienza del *plafond de minimis*.

Il beneficio maturato **non decade** qualora la riserva venga successivamente intaccata a copertura di fisiologiche perdite d'esercizio della start up. L'unica fattispecie che determina la perdita dell'agevolazione è la restituzione effettiva delle somme all'investitore prima del termine del triennio di mantenimento (*holding period*).

La posizione espressa nella risposta n. 137/2026, che dà applicazione alla modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della L. 16 dicembre 2024, n. 193, supera definitivamente il quadro di incertezza documentato nei lavori parlamentari dell'inizio del 2025. In quel periodo, un'applicazione rigida del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, spesso confermata dal MEF in risposta a interrogazioni in Commissione Finanze, ancorava la maturazione del diritto alla **formale esecuzione della conversione in capitale sociale**.

Secondo l'impostazione precedente (**oggi del tutto superata**):

- **il semplice versamento non bastava**: il bonifico eseguito in esecuzione del contratto SAFE non consentiva di fruire della detrazione nell'anno d'imposta in cui avveniva il flusso finanziario;
- **dipendenza dall'evento *trigger***: l'investitore era vincolato ad attendere la delibera di aumento di capitale e la successiva assegnazione delle quote societarie. Ciò generava un sensibile disallineamento temporale, e un disincentivo operativo, tra il momento dell'impegno economico e la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.

IMPRESE, PROFESSIONISTI

AI Act: dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza per imprese e professionisti

Commissione Europea, Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA

Dal 2 agosto 2026 sono divenuti applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 del Regolamento UE 2024/1689, noto come "AI Act", che impongono nuove responsabilità a fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale. Le disposizioni mirano a garantire che le persone fisiche siano pienamente informate quando interagiscono con tali tecnologie.

I fornitori di sistemi di IA progettati per interagire direttamente con utenti umani hanno l'onere di sviluppare soluzioni che rendano palese l'interazione artificiale. Parallelamente, chi sviluppa sistemi capaci di generare contenuti sintetici – audio, immagini, video o testo – è tenuto alla **marcatura degli output** in un formato leggibile meccanicamente. Una particolare attenzione è dedicata ai contenuti "deepfake" o a testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale: in questi casi, è obbligatorio **dichiarare in modo chiaro e percepibile l'origine artificiale del materiale**.

Per supportare il corretto adempimento, la Commissione Europea ha recentemente pubblicato il "Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA" e specifici orientamenti per i soggetti coinvolti. Queste misure sono fondamentali per allineare l'operatività aziendale ai nuovi standard di conformità digitale, minimizzando i rischi legali connessi all'utilizzo di strumenti di IA generativa nelle attività quotidiane. È necessario che le imprese che utilizzano software di ultima generazione verifichino tempestivamente le caratteristiche dei sistemi adottati per garantire la piena conformità alle nuove prescrizioni europee.

APPROFONDIMENTI

IVA

Riforma IVA: il nuovo Testo Unico in vigore dal 1° gennaio 2027

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

Con l'approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l'ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell'IVA.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

- la disciplina delle **operazioni intracomunitarie** (D.L. n. 331/1993);
- il **regime del margine** per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** (D.Lgs. n. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha **carattere prevalentemente compilativo**: non vengono stravolti i principi sostanziali dell'imposta, ma l'intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all'ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

La timeline: efficacia dal 1° gennaio 2027 ma transizione da gestire in anticipo

Sebbene il D.Lgs. n. 10/2026 sia formalmente in vigore dal 31 gennaio 2026, il legislatore ha previsto un ampio differimento operativo:

- **22 dicembre 2025**: approvazione definitiva del Testo Unico in Consiglio dei Ministri;
- **30 gennaio 2026**: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- **anno 2026**: periodo cuscinetto per consentire l'adeguamento dei software ERP, delle tabelle contabili e della contrattualistica;
- **1° gennaio 2027**: **piena efficacia operativa** e contestuale abrogazione del D.P.R. n. 633/1972.

La nuova architettura: 18 Titoli, 171 articoli e 4 Tabelle

La nuova architettura si articola in 18 Titoli e 171 articoli, corredati da 4 nuove Tabelle che prendono il posto delle vecchie partizioni merceologiche:

Nuova Tabella	Ambito di applicazione
Tabella A	Prodotti agricoli, ittici e beni/servizi ad **aliquota ridotta (4%, 5%, 10%)**
Tabella B	Prodotti soggetti a discipline e vincoli specifici previsti dai trattati UE
Tabella C	Spettacoli e attività ricreative (determinazione forfettaria base/detrazione)
Tabella D	Oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per il **regime del margine (art. 143)**

Tavola di raccordo per l'adeguamento aziendale ed ERP

Per gli uffici amministrativi e i fornitori di software gestionali, il passaggio comporterà una **rimappatura** delle causali contabili, delle descrizioni negli XML di fattura elettronica e dei modelli dichiarativi.

Di seguito una sintesi di alcune modifiche che si renderanno necessarie:

Materia	Precedente norma	Nuovo articolo (TU IVA)	Impatto operativo per l'azienda
Cessioni di beni	Art. 2, D.P.R. n. 633/1972	Art. 5	Revisione causali di vendita interna e casistiche assimilate
Prestazioni di servizi	Art. 3, D.P.R. n. 633/1972	Art. 10	Aggiornamento descrizioni e tracciati XML per prestazioni
Cessioni Intra-UE	Art. 41, D.L. n. 331/1993	Art. 39	Raccordo con anagrafiche VIES e procedure di vendita estero
Momento impositivo	Art. 6, D.P.R. n. 633/1972	Art. 24	Gestione del "punto fiscale" coordinato per vendite interne e UE
Base imponibile	Art. 13, D.P.R. n. 633/1972	Art. 27	Criteri immutati; aggiornamento richiami nella modulistica
Valore normale	Art. 14, D.P.R. n. 633/1972	Art. 28	Aggiornamento documentazione e policy di *transfer pricing*
Esclusioni da base imponibile	Art. 15, n. 3 (anticipazioni), D.P.R. n. 633/1972	Art. 29 (comma 1, lett. c)	Gestione di anticipazioni, rimborsi spesa, sanzioni e penalità
Aliquote d'imposta	Art. 16, D.P.R. n. 633/1972	Art. 34	Confluenza di 4%, 5%, 10% e 22% (aliquota ordinaria al comma 1)
Operazioni esenti	Art. 10, D.P.R. n. 633/1972	Art. 37	Riorganizzazione sistematica delle oltre 30 casistiche di esenzione
Diritto alla detrazione	Art. 19, D.P.R. n. 633/1972	Art. 56 (comma 7 per Intra-UE)	Criteri di inerenza e tempestività dell'imposta assolta
Limitazioni oggettive	Art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972	Art. 58	Disciplina per auto aziendali, telefonia, omaggi e rappresentanza
Rettifica detrazione	Art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972	Art. 59	Confermata la sorveglianza quinquennale (rettifica in quinti)
Reverse charge	Art. 17 (interno ed esterno), D.P.R. n. 633/1972	Art. 64	Unificazione delle fattispecie (edilizia, logistica, acquisti esteri)
Split payment	Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972	Art. 65	Fatturazione a PA e partecipate (escluse quotate FTSE MIB da luglio 2025)
Fatturazione ordinaria	Art. 21, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72	Contenuto minimo obbligatorio del tracciato XML

Materia	Precedente norma	Nuovo articolo (TU IVA)	Impatto operativo per l'azienda
Fattura semplificata	Art. 21-bis, D.P.R. n. 633/1972	Art. 73	Condizioni di emissione sotto le soglie di legge
Registri attivi e passivi	Artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972	Artt. 86 e 88	Raccordo delle registrazioni e dei termini d'esercizio del diritto
Note di variazione	Art. 26, D.P.R. n. 633/1972	Art. 92	Note di credito per resi, sconti, rettifiche o procedure concorsuali
Conservazione digitale	Art. 39, D.P.R. n. 633/1972	Art. 95	Presidi di inalterabilità e opponibilità a terzi per registri e XML

Operazioni con l'estero e triangolazioni: addio alla carta

Particolare rilevanza assumono le triangolazioni e le vendite internazionali:

- **triangolari comunitarie (vendite a catena)**: disciplinate dall'art. 41 del TU IVA (ruolo dell'operatore intermedio) con dicitura obbligatoria ex art. 97, comma 2;
- **esportazioni extra-UE (art. 45 del TU IVA)**: tracciamento interamente digitale del codice **MRN** tramite il sistema doganale **AES**, con monitoraggio dei **90 giorni** per l'uscita fisica dei beni dal territorio unionale.

Gestione del cambiamento: la clausola di salvaguardia

Molte aziende hanno espresso timori circa la validità dei contratti in essere o il rischio di scarti massivi da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tutela della continuità operativa interviene l'art. 170, comma 3, del Testo Unico:

1. **continuità giuridica**: qualunque rinvio al D.P.R. n. 633/1972 contenuto in contratti pluriennali, appalti, patti commerciali o atti notarili stipulati prima del 1° gennaio 2027 si intende automaticamente riferito al corrispondente articolo del nuovo Testo Unico;
2. **nessun blocco dello SDI**: nei primi mesi del 2027, le fatture elettroniche che dovessero ancora riportare per errore le vecchie diciture del D.P.R. n. 633/1972 non saranno scartate dal Sistema di Interscambio e non saranno soggette a sanzioni formali.

Tuttavia, l'aggiornamento preventivo rimane indispensabile per evitare disallineamenti di contabilità interna ed errori.

La tolleranza prevista dal Sistema di Interscambio si rifletterà naturalmente anche sulle fatture ricevute e potrebbe in tal senso rappresentare una difficoltà nel dover gestire le stesse operazioni passive con due indicazioni diverse.

La roadmap operativa: cosa fare entro il 31 dicembre 2026

Si consiglia di scandire i preparativi secondo il seguente calendario:

- **Ottobre 2026 | Sistemi ERP e Dogane**: verificare con la propria software house il rilascio degli aggiornamenti con le nuove tabelle di codifica IVA e testare il flusso AES per le esportazioni, se disponibile.
- **Novembre 2026 | Contrattualistica e modulistica**: allineare i contratti standard, le lettere d'intento, le dichiarazioni d'uso (edilizia/agricoltura) e i modelli grafici o campi informativi delle fatture elettroniche.
- **Dicembre 2026 | Formazione e test di chiusura**: eseguire sessioni di formazione con il personale amministrativo e simulare la gestione delle operazioni a cavallo d'anno per garantire una transizione serena al 1° gennaio 2027.

Domande e Risposte (FAQ)

Si conclude questa sintesi con alcune FAQ riepilogative.

1. Il nuovo Testo Unico introduce nuove aliquote o requisiti di tassazione?

No. Il D.Lgs. n. 10/2026 ha una natura compilativa e di riordino. Le aliquote restano invariate (4%, 5%, 10% e 22% ordinaria, ora confluite nell'art. 34), così come rimangono immutati i presupposti di imponibilità, esenzione e detrazione. Cambiano invece i riferimenti normativi e la loro collocazione sistematica.

2. Dobbiamo rifare tutti i contratti pluriennali e di locazione in essere che citano il D.P.R. n. 633/1972?

Non è necessario. In virtù della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 170, comma 3, tutti i richiami al D.P.R. n. 633/1972 presenti nei documenti stipulati prima del 2027 sono legalmente convertiti nei corrispondenti articoli del nuovo Testo Unico. È comunque consigliabile aggiornare i modelli contrattuali per le nuove stipule.

3. Cosa accade se al 1° gennaio 2027 il gestionale emette una fattura XML con i vecchi articoli del D.P.R. n. 633/72?

La fattura non verrà scartata dal Sistema di Interscambio (SDI) e manterrà piena validità fiscale. Non verranno irrogate sanzioni formali nel periodo di tolleranza, proprio grazie alle disposizioni transitorie del Testo Unico.

4. Come viene gestito il "punto fiscale" per le operazioni a cavallo tra il 2026 e il 2027?

L'effettuazione dell'operazione è regolata dal nuovo art. 24, che unifica la disciplina delle cessioni interne e unionali. Se l'operazione si considera effettuata (consegna, pagamento o fatturazione anticipata) entro il 31 dicembre 2026, si applica la normativa previgente; per operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027 troverà applicazione formale il nuovo Testo Unico.

5. Che novità ci sono per il reverse charge e lo split payment?

Entrambi gli istituti confluiscono organicamente nel nuovo articolato: il reverse charge (interno, esterno, per edilizia e logistica) viene accentrato nell'art. 64, mentre lo split payment è disciplinato dall'art. 65.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28 e 29

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di **premialità e semplificazioni** dirette ai contribuenti che decideranno di "rinnovare" il patto con il Fisco.

Ecco i punti chiave del provvedimento:

- **rigore sui requisiti di accesso**: il decreto stabilisce l'inefficacia, fin dall'origine, delle adesioni al concordato effettuate in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione. Per le società

e associazioni, l'accesso è vincolato all'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei soci, pur con deroghe previste per l'ingresso di nuovi soci con redditi fino a 35.000 euro;

- **potenziamento dei benefici per il rinnovo**: chi rinnova l'accordo per il biennio 2026/2027, dopo aver già aderito per 2024/2025, godrà di notevoli agevolazioni: l'innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA, la soglia a 70.000 euro per l'esonero dal visto sulle imposte dirette e IRAP, l'anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, l'esonero dal pagamento degli interessi sui versamenti rateali in scadenza relativi al biennio in questione;
- **ravvedimento speciale 2020-2023**: viene introdotta una misura straordinaria per i soggetti ISA che confermano il rinnovo al CPB, la possibilità di sanare i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 tramite il versamento di un'imposta sostitutiva (aliquote dal 10% al 15% calcolate in base al punteggio ISA). Per gli anni legati alla pandemia (2020 e 2021) è prevista un'ulteriore riduzione dell'imposta del 30%;
- **gestione degli errori e cause di decadenza**: in caso di omissioni o errori che alterino i ricavi, è possibile integrare la dichiarazione per rideterminare il reddito concordato, sanando le sanzioni con il ravvedimento operoso. La decadenza dal concordato scatta se il reddito effettivo risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato, ma la punibilità è esclusa in caso di pagamento integrale del debito;
- **proroga dei termini di accertamento**: per coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale, i termini per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento slittano al 31 dicembre 2029. Inoltre, per tutti coloro che rinnovano il CPB per il 2026/2027, i termini di accertamento in naturale scadenza al 31 dicembre 2026 subiscono una proroga generalizzata al 31 dicembre 2027.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 30 settembre 2026	**Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE**	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
Mercoledì 30 settembre 2026	**Credito d'imposta carburanti agricoli**	Presentazione ad AGEA della domanda di credito d'imposta per gli acquisti di gasolio e benzina effettuati da marzo a maggio 2026.	Imprese agricole qualificate come agricoltori in attività che intendono fruire del credito.	Telematica (portale SIAN, anche tramite CAA)

STUDIO MANETTI STM

Tributario e Commerciale

FIRENZE - MILANO

Partners di " Il Sole 24 Ore "

PARTNER 24ORE Certified Partner 2025 2027

LE FONTI AWARDS®

WINNER 2026

STUDIO TRIBUTARIO MANETTI

Premiato come Miglior Studio dell'Anno – Contenzioso Tributario – Le Fonti Awards 2026

Sede Firenze Via Jacopo Carrucci 152 , 50053, Empoli (FI)

Sede Milano Piazza della Repubblica 19, 20124 Milano (MI)

Tel.: 0571.96.28.73 -- 6 Linee R.A

WWW.STUDIOMANETTI.COM